Nature Restoration Law



IT Serie L

2024/1991

29.7.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/1991 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2024

sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In vigore dal 18 agosto 2024

DEMO - FARM PLUS

Anna Betto - Dirigente del Settore Tutela ambientale e Biodiversità, Promozione del territorio e Sostenibilità Tavola rotonda – 14 gennaio 2025 Piazza Italia, 5 -PAVIA

Oggetto del Regolamento

Recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi in tutte le zone terrestri e marine degli Stati membri attraverso il ripristino degli ecosistemi degradati;


Conseguimento degli obiettivi generali dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai medesimi e neutralità in termini di degrado del suolo;

Una maggiore sicurezza alimentare;

L'adempimento degli impegni internazionali dell'Unione.

Il regolamento istituisce un quadro nel cui ambito gli Stati membri attuano misure di ripristino efficaci basate sulla superficie allo scopo di coprire congiuntamente, in quanto obiettivo dell'Unione, nell'insieme delle zone e degli ecosistemi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, almeno il 20 % delle zone terrestri e almeno il 20 % delle zone marine entro il 2030, e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050.

OBIETTIVI E OBBLIGHI DI RIPRISTINO



Articolo 4 Ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce

<u>Paragrafo 1) entro il 2030 almeno il 30 %</u> il ripristino della superficie totale di tutti i tipi di habitat di cui all'allegato I che non è in buono stato; <u>entro il 2040 su almeno il 60 %</u> ed <u>entro il 2050 su almeno il 90 %</u> della superficie di ciascun gruppo di tipi di habitat di cui all'allegato I che non è in buono stato.

Paragrafo 4) <u>obbligo di ricreare le superfici ad habitat perse entro il 2030</u> in zone che rappresentano <u>almeno il 30 %</u> della superficie supplementare necessaria per raggiungere la superficie di riferimento favorevole totale per ciascun gruppo di tipi di habitat di cui all'allegato I, <u>entro il 2040</u> in zone che rappresentano <u>almeno il 60 %</u> di tale superficie ed <u>entro il 2050 sul 100%</u>.

Paragrafo 7) misure di ripristino degli habitat terrestri, costieri e di acqua dolce delle specie di cui agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE e degli habitat terrestri, costieri e di acqua dolce degli uccelli selvatici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE che sono necessarie, oltre alle misure di ripristino a norma dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo, per migliorare la qualità e la quantità di tali habitat, anche ristabilendoli, e per migliorarne la connettività



Articolo 8 Ripristino degli ecosistemi urbani

- Nessuna ulteriore perdita di copertura arborea e superfici a verde entro il 2030
- •Incremento della superficie a verde e della volta arborea in ciascuna città
- Escluse città con quota di spazi verdi >45% e volta arborea >10%
- Aumento dell'integrazione degli spazi verdi nelle nuove infrastrutture



Articolo 9 Ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali

- •<u>Identificazione degli ostacoli alla connettività fluviale ed eliminazione delle barriere iniziando dalle obsolete,</u> non più necessarie per la produzione di energia rinnovabile, la navigazione interna, l'approvvigionamento idrico, la protezione dalle inondazioni o altri usi
- Recupero di 25.000 km lineari di fiumi a scorrimento libero entro il 2030
- •Integrazione dell'eliminazione delle barriere artificiali in conformità del paragrafo 2 con le <u>misure necessarie per migliorare le funzioni naturali delle relative pianure alluvionali</u>.



Articolo 10 Ripristino delle popolazioni di impollinatori

- Invertire il declino degli impollinatori entro il 2030
- Migliorare costantemente lo stato delle popolazioni dal 2030 fino al raggiungimento di uno status soddisfacente con verifica ogni 6 anni



Articolo 11 Ripristino degli ecosistemi agricoli

- •Ripristino degli ecosistemi agricoli in aggiunta alle misure dell'art.4.
- •Conseguire una tendenza all'<u>aumento</u> a livello nazionale <u>per almeno due dei tre</u> <u>indicatori</u> seguenti per gli ecosistemi agricoli:
 - a) indice delle farfalle comuni;
 - b) stock di carbonio organico nei terreni minerali coltivati;
 - c) percentuale di superficie agricola con elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità.
- •Adozione di misure volte a ripristinare i suoli organici a uso agricolo che costituiscono torbiere drenate
- •<u>Adozione di misure di ripristino</u> volte a far sì che <u>l'indice dell'avifauna comune</u> in habitat agricolo a livello nazionale basato sulle specie indicate nell'allegato V, indicizzato il 1° settembre 2025 = 100, <u>raggiunga i seguenti livelli</u>:
- a) per gli Stati membri che figurano nell'allegato V con popolazioni di uccelli in habitat agricolo storicamente più depauperate: <u>110 entro il 2030</u>, <u>120 entro il 2040</u> e <u>130 entro il 2050</u> (vi rientra l'Italia).



Articolo 12 Ripristino degli ecosistemi forestali

Ripristino degli ecosistemi forestali in aggiunta alle misure dell'art.4;

Conseguire una tendenza all'aumento a livello nazionale dell'indice dell'avifauna comune in habitat forestale

Conseguire una tendenza all'<u>aumento</u> a livello nazionale <u>di almeno sei su sette</u> dei <u>seguenti indicatori per gli ecosistemi forestali:</u>

- a) legno morto in piedi;
- b) legno morto a terra;
- c) percentuale di foreste disetanee;
- d) connettività forestale;
- e) stock di carbonio organico;
- f) percentuale di foreste dominate da specie arboree autoctone;
- g) diversità delle specie arboree.

<u>Articolo 13 <mark>Messa a dimora di almeno tre miliardi di alberi entro il 2030</mark> (a livello di Unione Europea)</u>

Articolo 6 Energia da fonti rinnovabili

- 1. Ai fini dell'articolo 4, paragrafi 14 e 15**, e dell'articolo 5, paragrafi 11 e 12, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio sono presunti di interesse pubblico prevalente. Gli Stati membri possono esentare tali piani e progetti dal requisito che non siano disponibili soluzioni alternative meno dannose a norma dell'articolo 4, paragrafi 14 e 15, e dell'articolo 5, paragrafi 11 e 12, a condizione che:
- a) sia stata effettuata una valutazione ambientale strategica conformemente alle condizioni di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- b) tali piani e progetti siano stati oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alle condizioni di cui alla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
- 2. In circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitare l'applicazione del paragrafo 1 a determinate parti del loro territorio nonché a determinati tipi di tecnologie o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima a norma del regolamento (UE) 2018/1999.

**

- 14. Al di fuori dei siti Natura 2000, l'obbligo di cui al paragrafo 11 (costante miglioramento degli habitat oggetto di ripristino) non si applica al deterioramento dovuto a:
- c) un piano o progetto di interesse pubblico prevalente per il quale non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose, da determinarsi caso per caso;
- 15. Al di fuori dei siti Natura 2000, l'obbligo di cui al paragrafo 12 (prevenzione del deterioramento degli habitat non in buono stato), non si applica al deterioramento dovuto a:
- c) un piano o progetto di interesse pubblico prevalente per il quale non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose

PIANO NAZIONALE DI RIPRISTINO

Tempistiche del Piano (artt. 16, 17 e 19)

Entro il 1 settembre 2026 gli stati membri presentano il Piano alla Commissione

6 mesi
Eventuali osservazioni della Commissione
6 mesi

Messa a punto, pubblicazione e presentazione alla Commissione del Piano definitivo

Entro il 30 giugno 2032

Riesame e aggiornamento del Piano con inserimento di misure aggiuntive

Entro il 30 giugno 2042

Riesame e aggiornamento del Piano con inserimento di misure aggiuntive



Le Aree protette in Lomellina

- Zona di Protezione Speciale Risaie della Lomellina
 - Tipologia: risaie ed ambienti acquatici
 - Superficie: 30.965 ettari
- 9 Zone Speciali di Conservazione all'interno (Riserve, Monumenti naturali ex SIC)
 - + 2 riserve naturali
 - 4 habitat di interesse comunitario
 - 91EO* Foreste di Ontano nero
 - 91FO Foreste di Ontano nero (mesofile)
 - 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione
 - 3260Fiumi delle pianure e montani

Le Aree protette nel Pavese

- ZPS (rete Natura 2000) (circa 3000 ettari)
 - ZSC/ZPS Garzaia della Carola
 - ZSC/ZPS Garzaia di Porta Chiossa
- ZSC/ZPS Garzaia della Cascina Villarasca

•

- ZPS Po da Albaredo Arnaboldi ad Arena Po
- ZPS Po di Monticelli Pavese e Chignolo Po
 - ZPS Po di Pieve Porto Morone

Le Aree protette in Oltrepo'

- circa 1300 ettari
- ZSC Garzaia della Roggia Torbida

•

- SIC Sassi Neri Pietra Corva
- SIC Le Torraie Monte Lesima
- questi ultimi gestiti in convenzione di governance con gli enti territoriali: ERSAF (gestore della Riserva e ZSC Monte Alpe) comuni di Brallo, Menconico e Romagnese, Comunità Montana, Fondazione sviluppo Oltrepò

I Sic dell'Oltrepò rientrano nell'ambito del progetto Oltrenatura, che vale 935 mila euro, finanziato
in parte da Cariplo.

....tanto lavoro da fare

Grazie per l'attenzione